

21 APR, 2020



-7976/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 29782/2015

Dott. GUIDO RAIMONDI	- Presidente -	Cron. 7976
Dott. DANIELA BLASUTTO	- Consigliere -	Rep.
Dott. MATILDE LORITO	- Consigliere -	Ud. 09/01/2020
Dott. FABRIZIA GARRI	- Rel. Consigliere -	CC
Dott. GUGLIELMO CINQUE	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 29782-2015 proposto da:

F S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, V.G.B. MORGAGNI 19, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MARSILI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO FANFANI;

- ricorrente -

contro

2020 VL, VF, VM, quali
 50 eredi di VA elettivamente domiciliati in
 ROMA, VIA PROPERZIO 5, presso lo studio dell'avvocato
 ALESSANDRO RICCIONI, che li rappresenta e difende
 unitamente all'avvocato DAVID ERMINI;

64

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 547/2015 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 22/09/2015 R.G.N. 556/2014.

CASSAZIONE.NET

in

RILEVATO CHE

1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l'opposizione proposta da F s.n.c. avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €37.547,78 a titolo di indennità di ferie non godute in favore di L , M e FV eredi di AV
2. Il giudice di secondo grado, ritenuto sufficientemente specifico il gravame, ha poi escluso che la scrittura del 13 giugno 2009 con la quale era pattuita la corresponsione di un acconto in riferimento al T.F.R. e ad ulteriori pendenze da verificare precludesse l'ulteriore azione proposta dagli eredi del V osservando che non conteneva alcuna rinuncia ad azionare eventuali maggiori crediti. Con riguardo all'indennità di ferie non godute la Corte territoriale ha ritenuto dovute le somme chieste sul rilievo che il diritto all'indennità prescinde da una responsabilità datoriale per il mancato godimento; che non era stata né allegata né provata una specifica offerta di fruirla disattesa dal lavoratore; che il numero di giorni risultava confermato dalle buste paga, predisposte dal datore di lavoro e non specificatamente contestate; che la prescrizione, decorrente dalla data di cessazione del rapporto, non era maturata. Infine la Corte ha escluso che fosse stata offerta la prova dell'imputabilità a ferie non godute dell'importo giornaliero di € 100,00 pagato al *de cuius* in costanza di rapporto.
3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la F s.n.c. affidato a due motivi. L , M e FV eredi di AV i hanno opposto difese insistendo per l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza. La società ricorrente ha depositato memoria. I controricorrenti si sono costituiti con un nuovo difensore insistendo nelle conclusioni già prese.

CONSIDERATO CHE

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 2109 cod. civ., dell'art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, dell'art. 7 direttiva 2003/88/CE e dell'art. 93 c.c.n.l. Aziende terziario e

distribuzione e servizi interpretato anche alla luce dell'art. 5 comma 8 d.l. n. 95 del 2012.

4.1. Sostiene la società ricorrente che il mancato godimento delle ferie non era imputabile al datore di lavoro e dunque nessuna indennità poteva essere riconosciuta al lavoratore al quale era riferibile la scelta di non beneficiarne. Sottolinea che semmai, nel ricorso dei relativi presupposti, si sarebbe potuta riconoscere una somma a titolo di risarcimento del danno conseguente alla mancata fruizione delle ferie ma evidenzia che tale azione non era stata esercitata dagli eredi e si era perciò prescritta.

5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. 2109 cod. civ., dell'art. 96 c.c.n.l. e degli artt. 2947, 2934 e 2935 cod.civ. in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. e l'omessa motivazione su un punto controverso e decisivo in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ..

5.1. Sostiene la ricorrente che erroneamente la Corte di merito ha individuato nella cessazione del rapporto di lavoro il termine dal quale decorre la prescrizione del diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute e non considera invece che le ferie maturano anno per anno e che dunque il relativo diritto, in caso di mancato godimento, si prescrive del pari anno per anno. Conseguentemente sarebbero prescritte tutte le somme maturate prima del 2 marzo 2006 ove si ritenga che la prescrizione sia quinquennale. Nel caso di termine decennale di prescrizione, invece, sarebbero prescritte quelle relative al periodo fino al 2 marzo 2001.

6. Il ricorso non può essere accolto.

6.1. Rileva il Collegio che dal mancato godimento delle ferie, una volta divenuto impossibile per l'imprenditore adempiere all'obbligazione di consentire la loro fruizione, anche senza sua colpa, deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica. Al fine di escludere il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva per le ferie non godute è necessario che il datore di lavoro dimostri di avere offerto un adeguato tempo per il godimento

(4)

52

delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella "mora del creditore" (cfr. Cass. 01/02/2018 n. 2496).

6.2. Ciò posto la Corte territoriale ha esattamente applicato i su esposti principi ed ha ritenuto in primo luogo che l'indennità di ferie non godute non fosse collegata ad una responsabilità datoriale per il mancato godimento delle ferie. Ove non sia più possibile beneficiare delle ferie maturate in corso di rapporto – ed è questo quello che accade quando il rapporto di lavoro cessa come nel caso in esame per morte del lavoratore – queste non possono essere che monetizzate specie quando risulti che il lavoratore non avesse rifiutato un'offerta datoriale di goderne (nello specifico la Corte di merito ha rilevato che tale circostanza non era stata neppure allegata).

6.3. In tale modo la Corte si è attenuta al disposto dell'art. 36 della Costituzione che esclude che si possa rinunciare alle ferie ed all'art. 10 comma 2 del d.lgs. n. 66 del 2003 che dispone che il diritto alle ferie "non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro". La pronuncia risulta del pari conforme a quanto disposto dall'art. 7 comma 2 della direttiva 2003/88/CE che prevede che solo per il caso di cessazione del rapporto di lavoro è possibile sostituire il diritto alle ferie con una indennità ed ha correttamente applicato l'art.93 del c.c.n.l. delle aziende del terziario, applicato.

6.4. Del pari è corretta la decisione che fa decorrere il termine di prescrizione dalla data in cui il diritto all'indennità è sorto con la cessazione del rapporto di lavoro.

7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

Q5

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 5000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma nell' Adunanza camerale del 9 gennaio 2020

Il Presidente

(Guido Raimondi)

Guido Raimondi

IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



21 APR. 2020

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia